

# Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 costituisce la normativa di attuazione del nostro Paese della Direttiva Europea n. 1937/2019 in materia di *Whistleblowing*, che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla precedente normativa<sup>1</sup>.

Le modifiche più rilevanti introdotte dal D.lgs. 24/2023 hanno, in estrema sintesi, riguardato anzitutto l'ampliamento degli ambiti soggettivo e oggettivo del *Whistleblowing*, sia in relazione al perimetro dei soggetti che possono ora segnalare, internamente e/o esternamente, che all'oggetto delle segnalazioni, ora comprensivo di nuove condotte illecite e discriminatorie.

Il ruolo dell'ANAC che ha assunto le vesti di Autorità nazionale per il *Whistleblowing* è ora più centrale come maggiore è l'attenzione posta al tema della riservatezza, intesa come principio esteso a tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, compresi i testimoni.

Sotto il profilo sanzionatorio, il precedente sistema non è stato modificato ma è stata prevista un'ulteriore sanzione per i segnalanti che si rendano responsabili del reato di diffamazione.

In relazione ai canali di segnalazione interna, rilevante è l'art. 4, comma 1, il quale fa riferimento esplicito a *"canali segnalazione, che garantiscano, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione"*

Con la finalità di dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni, sin dal 2019 l'ISIN ha aderito al progetto *WhistleblowingPA* di *Transparency International* Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la relativa piattaforma informatica che ritiene a tutt'oggi lo strumento più adeguato, per adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa.

**Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:**

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

**Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo web: <https://isinucleare.whistleblowing.it/>**

**Invia una segnalazione**



<sup>1</sup> Cfr L'articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".